

COMUNE DI GAVIRATE - Varese

*P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate
C.F. 00259850121*

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 12 DEL 27.02.1995
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 11 DEL 17.03.2005
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 7 DEL 06.02.2006
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 16 DEL 19.03.2008**

INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1- Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2- Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3- Denuncia occupazioni permanenti

- Art. 4- Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5- Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6- Occupazione d'urgenza
- Art. 7- Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8- Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9- Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10- Obblighi del concessionario
- Art. 11- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12- Costruzioni gallerie sotterranee

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13- Classificazione del Comune di Gavirate
- Art. 14- Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15- Tariffe
- Art. 16- Soggetti passivi
- Art. 17- Durata dell'occupazione
- Art. 18- Criterio di applicazione della tassa
- Art. 19- Misura dello spazio occupato
- Art. 20- Passi carrabili
- Art. 21- Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22- Distributori di carburante
- Art. 23- Apparecchi per la distribuzione di tabacchi
- Art. 24- Occupazioni temporanee- criteri e misure di riferimento
- Art. 25- Occupazione sottosuolo e soprasuolo- Casi particolari
- Art. 26- Maggiorazione della tassa
- Art. 27- Riduzione della tassa permanente
- Art. 28- Passi carrabili- affrancazione della tassa
- Art. 29- Riduzione tassa temporanea
- Art. 30- Esenzione dalla tassa
- Art. 31- Esclusione dalla tassa
- Art. 32- Sanzioni
- Art. 33- Versamento della tassa
- Art. 34- Rimborso
- Art. 35- Ruoli coattivi

Art. 36- Norme transitorie

Art. 37- Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revocche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993 n.566 modificativo di detto D.Lgs.

Art.1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art.2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'amministrazione Comunale (Art. 50 commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministratore Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazioni.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

Art. 6

Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alle esecuzioni di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma.
In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.

Art. 7

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere comunque redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per l'occupazione temporanea, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se vuoto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione sono:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - Le violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei trenta giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - Il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative in formazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma D. Lgs. 507/93, il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 D. Lgs 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 20% (venti per cento) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata. Le gallerie con sezione inferiore a 0,80mq. Sono esentate dal tributo "una tantum".

DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs 15 novembre 1993 n. 57 e del D. Lgs 28 dicembre 1993.

Art. 13
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P, appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40 comma 3, del D. Lgs 15 novembre 1993, n.507.

Art. 14
Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie, così come stabilito nella planimetria allegata alla deliberazione GC n. 67 del 27 luglio 2000:
 - 1^ categoria: aree all'interno del centro abitato;
 - 2^ categoria: aree esterne al centro abitato.

Art. 15
Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è diventata esecutiva(art. 40, comma 3).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45, 47, 48, del D. Lgs n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proposizioni:
 - Prima categoria 100%.
 - Seconda categoria 90%.

Art. 16
Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metro quadrato o in metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo, sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Art. 19

Misure dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al mq od al ml, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro o al metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprasuolo purché aggettanti almeno 50 (cinquanta) metri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, di una profondità minima di centimetri 50.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D. Lgs n. 507/93 per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la stessa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Soppresso

Art. 23

Soppresso

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

- fino a 12 ore: riduzione del 20%
 - oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20% (venti per cento) di riduzione; oltre i 30 giorni il 40% (quaranta per cento) di riduzione.
 4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli art. 46 comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tariffa relativa alle occupazioni permanenti, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Art. 26

Maggiorazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni, che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20% se in prima categoria, del 10% se in seconda categoria.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20% per aree o spazi in prima categoria, maggiorata del 10% se in seconda categoria.

Art. 27

Riduzione della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - Ai sensi dell'art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - Ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera C, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%.
 - Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.
 - Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%
 - Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di metri quadri 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente 9 mq la tariffa è calcolata in ragione del 10%.
 - Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 20% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità, o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 28

Passi carrabili- Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
 - Comma 2/C – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3;
 - Comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - Comma 5- Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

- Comma 5, ed art. 42, comma 5, -Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq, e fino a 1000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
- Comma 7- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%.
- Comma 8- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese e che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
- Comma 6- bis- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 10% se in seconda categoria, e tariffe ordinarie se è in prima categoria.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 :

- Occupazione effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- Le occupazioni di aree cimiteriali;
- Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di Handicap;
- Le occupazioni derivanti da attività sponsorizzate dal Comune;
- Le occupazioni effettuate da società Onlus a carattere sociale.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose.
- Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a un'ora;
- Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
- Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31

Esclusione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni di Legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 507/93. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dall'art. 53, e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto del Funzionario responsabile del tributo, in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 35

Funzionario Responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Art. 36

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art 37

Accertamenti

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Art 38

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - Comma 3 -I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti al ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro, 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - Comma 4 -Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs 507/9, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di £ 50.000.
 - Comma 11- bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicate per l'anno 1993, aumentate del 50%;
 - Comma 5-Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs 507/93, sono effettuati con le modalità e termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art 39
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 48 della legge 142/90, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.